

# TI\_GERICHTE 90.1995.86 vom 8. November 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-11-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_90.1995.86](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.1995.86)

FR: TI\_GERICHTE 90.1995.86 du 8 novembre 2002

IT: TI\_GERICHTE 90.1995.86 del 8 novembre 2002

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 3

Edifici rustici già trasformati: edifici rustici già trasformati per i quali sono concessi interventi di manutenzione ordinaria o, se ancora meritevoli, di recupero di parti originali;

#### E. 3.2

I ricorrenti chiedono la conferma della valutazione effettuata dall'autorità comunale. Sostengono, in particolare, la necessità di avere una casa propria e funzionale sul posto, abitazione che può essere realizzata solo con la trasformazione totale dei subalterni C e D.

#### E. 3.3

La valutazione effettuata dal Consiglio di Stato deve essere confermata. Infatti i subalterni C e D sono dei portici aperti sui tre lati, per i quali l'unica valutazione possibile è "rilevato 4" (cfr. fotografie riferite al rilievo effettuato dall'incaricato del comune il 19 luglio 1991, agli atti; risultanze del sopralluogo).

#### E. 3.4

Il ricorso deve, quindi, essere respinto. 4. La tassa di giudizio è posta a carico dei ricorrenti (art. 28 PAm). Per questi motivi, visti gli articoli di legge sopra citati, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico dei ricorrenti in solido. 3. Intimazione a: - avv. \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - Municipio di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - Consiglio di Stato, Residenza Governativa, \_\_\_\_\_ - Divisione della pianificazione territoriale, \_\_\_\_\_ - Per il Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente \_\_\_\_\_ La segretaria \_\_\_\_\_

### E. 4

Altri edifici rilevati: Tutti gli altri edifici esistenti sul territorio quali case d'abitazione, costruzioni agricole non tradizionali, autorimesse, baracche, capannoni, ecc.. In questa categoria sono inclusi anche edifici originariamente rustici, ma che in seguito a trasformazione hanno perso totalmente le loro caratteristiche originali. 2.5. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno una istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale

autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità, ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano, tuttavia, di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente, sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3). Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è, invece, circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato. 3. 3.1. Nell'ambito dell'adozione della variante di piano regolatore concernente l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili il consiglio comunale di Cadenazzo ha classificato l'intera costruzione n. \_\_\_\_\_, ai sub. B, C e D del mapp. \_\_\_\_\_ nella categoria "meritevole 1a". Approvando la variante di piano regolatore il Consiglio di Stato ha, invece, modificato la valutazione dei subalterni C e D in "rilevato 4".

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.